



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Ufficio VI – Ambito territoriale di Roma

Ai Dirigenti le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado di Roma e Provincia - Loro Sedi

e, p.c.

Alle OO.SS. – Loro Sedi

**OGGETTO: Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2024.
Trattamento di quiescenza e di previdenza. Circolare AOODGPER prot. n.
16553 del 14 febbraio 2024. Disposizioni in materia introdotte dall'art. 1,
commi 136, 138, 139 della legge 30 dicembre 2023 n. 213. Indicazioni operative.**

Facendo seguito alla nota di questo ufficio volta alla diffusione della Circolare n. 54257 del 18 settembre 2023 relativa alle cessazioni dal servizio del personale del comparto scuola a decorrere dal 1° settembre 2024, si trasmette la **Circolare AOODGPER prot. n. 16553** del 30 gennaio 2024 con la quale sono state fornite indicazioni operative in merito alle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata, introdotte dall'art. 1 commi 136, 138 e 139 della legge 30 dicembre 2023 n. 213.

A) Pensione anticipata flessibile

L'art. 1 comma 139 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 ha esteso, in via sperimentale per l'anno 2024, il trattamento di "pensione anticipata flessibile". I requisiti previsti dalla normativa in oggetto per accedere al suddetto trattamento di pensione consistono nel raggiungimento, entro il **31 dicembre 2024**, di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di almeno 41 anni. Devono essere posseduti, pertanto, alla data anzidetta entrambi i requisiti minimi e non sarà possibile usufruire del beneficio stabilito dalla norma in esame se venisse a mancare anche uno solo di essi. Si precisa, inoltre, che la pensione potrà essere liquidata in misura non superiore a quattro volte il trattamento minimo previsto per il 2024 sino al compimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia (67 anni), raggiunta la quale verrà messo in pagamento l'intero importo della pensione.

B) Opzione donna vincolata a condizioni soggettive

L'art. 1, comma 138 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 ha apportato alcune modifiche alla previgente disciplina (art. 16, comma 1-bis del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28/03/2019, n. 26) relativa alla cd. "opzione donna". La nuova disciplina prevede che possano usufruire del trattamento pensionistico le lavoratrici che, entro il **31 dicembre 2023**, abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni e un'età anagrafica di almeno 61 anni, ridotta di un anno



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Ufficio VI – Ambito territoriale di Roma

per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni e al ricorrere di una delle seguenti condizioni: assistenza ex art. 3 comma 3 della legge 05 febbraio 1992 n. 104 oppure riduzione della capacità lavorativa con invalidità civile pari o superiore al 74%, come specificato nelle lettere a) e b) del suddetto comma 1-bis.

Termini per la presentazione delle domande - punti A) e B)

Nella circolare in oggetto è fissato al **28 febbraio 2024** il termine per la presentazione da parte di tutto il personale del comparto scuola delle domande di cessazione in esame, sia relative alla “quota 103” sia relative alla cd. “opzione donna vincolata a condizioni soggettive”. **A tal fine dal 10 al 28 febbraio 2024, tramite il sistema POLIS, sono disponibili le funzioni all’uopo utilizzabili.**

Entro il medesimo termine del **28 febbraio 2024** è consentita la revoca di domande di cessazione già presentate (ritiro al POLIS della domanda di cessazione).

Si fa presente che il termine del 28 febbraio è **tassativo**, per cui non sarà possibile presentare domande di cessazione dal servizio oltre tale termine, né revocare, sempre oltre i termini indicati, domande già inoltrate, con la conseguenza che in quest’ultimo caso la mancata revoca entro il 28 febbraio rende la domanda di cessazione **irrevocabile**.

Nella domanda di cessazione gli interessati dovranno dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio in caso venisse accertato il mancato raggiungimento dei requisiti pensionistici.

Rimane confermato, anche per i dirigenti scolastici, il termine finale del 28 febbraio 2024 per la presentazione delle domande di dimissioni volontarie e delle altre tipologie di accesso al trattamento pensionistico, come già previsto dal Decreto ministeriale n. 185 del 15 settembre 2023.

Per la successiva presentazione delle domande di pensione all’INPS si rinvia alle modalità descritte nella nota n. 54257 del 18 settembre 2023. In particolare, nella domanda per opzione donna messa a disposizione dall’INPS sul sito istituzionale, occorrerà indicare le specifiche condizioni soggettive.

Pertanto, Le istanze Polis disponibili sono:

Cessazioni On Line – personale docente ed ATA – Pensione anticipata flessibile

Cessazioni On Line – personale docente ed ATA – Opzione donna -2024

Cessazioni On Line – Dirigenti Scolastici – Pensione anticipata flessibile

Cessazioni On Line – Dirigenti Scolastici – Opzione donna – 2024

C) Ape Sociale

L’articolo 1, comma 136, della Legge di Bilancio 2024 stabilisce che le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e di cui all’articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano anche per l’anno 2024. In particolare, è stato previsto il posticipo del termine di scadenza del periodo di sperimentazione dell’APE sociale al 31 dicembre 2024, con innalzamento dell’età anagrafica minima prevista a 63 anni e 5 mesi e sono state confermate le condizioni per l’accesso a tale

Via Frangipane, 41 – 00184 Roma - Tel.06.77392390 – 2516 - 2583

Sito Web: <https://www.atpromaistruzione.it> PEO: usp.rm@istruzione.it PEC: usprm@postacert.istruzione.it

Codice Ipa: m_pi - AOOUSPRM



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Ufficio VI – Ambito territoriale di Roma

beneficio nei confronti dei lavoratori dipendenti che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 179, lettere a), b) e c) della legge n. 232 dl 2016 o che svolgono attività c.d. gravose (lettera “d” del medesimo comma). Nello specifico, l'allegato 3 annesso alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, e da questa richiamato all'articolo 1, comma 92, annovera nell'elenco delle professioni c.d. gravose, che danno diritto all'APE sociale i “Professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate”.

Si prega di assicurare ampia e tempestiva diffusione alla presente ed alla circolare AOODGPER prot. n. 16553 del 14 febbraio 2024, qui allegata.

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Giulia Vinciguerra
*firma sostituita a mezzo stampa
ai sensi del CAD e normative connesse*